



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0075/2014**

31.1.2014

## **RELAZIONE**

recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le  
donne  
(2013/2004(INL))

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Relatore: Antonyia Parvanova

(Iniziativa – articolo 42 del regolamento)

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
MOTIVAZIONE.....	16
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI .....	20
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	25

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL))

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TEU),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 23, 24 e 25,
- viste la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE<sup>1</sup> e la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili<sup>2</sup>,
- vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2009 sulla campagna "dire NO alla violenza contro le donne"<sup>3</sup>,
- vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne<sup>4</sup>,
- vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne<sup>5</sup>,
- vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57<sup>a</sup> sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze<sup>6</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno<sup>7</sup>,
- vista la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) presentata il 21 settembre 2010,
- visto il Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma della Commissione (COM(2010)0171),

---

<sup>1</sup> GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.

<sup>2</sup> GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 87.

<sup>3</sup> GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 131.

<sup>4</sup> GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.

<sup>5</sup> GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.

<sup>6</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0045.

<sup>7</sup> GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.

- visto il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020,
- viste le conclusioni del Consiglio EPSCO dell'8 marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne,
- vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio<sup>1</sup>,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 sul tema "Eliminare alla radice la violenza domestica contro le donne"<sup>2</sup>,
- visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
- visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,
- viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
- visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottato dalla conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23) e la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104),
- viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo "Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne" (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo "Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore" (A/RES/57/179), del 22 dicembre 2003 dal titolo "Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne" (A/RES/58/147) e del 5 marzo 2013 dal titolo "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (A/RES/67/146),

---

<sup>1</sup> GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

<sup>2</sup> GU C 351 del 15.11.2012, pag. 21.

- viste le relazioni dei relatori speciali dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),
  - viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino<sup>1</sup>, del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne (Pechino +10)<sup>2</sup> e del 25 febbraio 2010 su Pechino +15 – Programma d'azione delle Nazioni Unite a favore dell'uguaglianza di genere<sup>3</sup>,
  - viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata "Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne" (A/RES/61/143), e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 su donne, pace e sicurezza,
  - viste le conclusioni della 57<sup>a</sup> sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze,
  - vista la relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, Rashida Manjoo, del 16 maggio 2012,
  - visto l'articolo 5 del piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento,
  - vista la valutazione del valore aggiunto europeo<sup>4</sup>,
  - visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0075/2014),
- A. considerando che nella direttiva 2012/29/UE<sup>5</sup> che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la violenza di genere è definita come "la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere"; che questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima, è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione

<sup>1</sup> GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

<sup>2</sup> GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

<sup>3</sup> GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.

<sup>4</sup> PE 504.467.

<sup>5</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore";

- B. considerando che la violenza di genere coinvolge vittime e autori di ogni età, livello di istruzione, reddito e posizione sociale ed è legata alla ripartizione iniqua del potere tra le donne e gli uomini nonché a idee e comportamenti basati su stereotipi radicati nella nostra società che è necessario combattere fin dalle primissime fasi al fine di cambiare gli atteggiamenti;
- C. considerando che sono in aumento forme di violenza contro le donne praticate da mariti, partner o ex mariti o ex partner; che, in alcuni paesi, il numero delle vittime è aumentato rapidamente così come la gravità delle conseguenze, anche mortali, e che, secondo le statistiche, il numero delle donne uccise rappresenta una quota sempre maggiore del totale degli omicidi;
- D. considerando che in alcuni paesi le rilevazioni statistiche hanno evidenziato che, anche se non è aumentato il numero totale degli omicidi, è però in aumento la quota delle donne uccise sul totale degli omicidi, confermando un innalzamento della violenza contro le donne;
- E. considerando che la povertà estrema aumenta il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento che ostacolano la piena partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere;
- F. considerando che rafforzare l'indipendenza e la partecipazione economica e sociale delle donne consente di ridurre la vulnerabilità nei confronti della violenza di genere;
- G. considerando che di recente sono emersi nuovi stereotipi nonché nuove forme di discriminazione e violenza a seguito del crescente utilizzo dei social network, ad esempio pratiche illecite di adescamento online ("grooming") dirette in particolare agli adolescenti;
- H. considerando che tra i giovani persistono atteggiamenti sessisti in merito ai ruoli dei due sessi; che le giovani donne le quali subiscono violenza continuano a essere incolpate e stigmatizzate dai loro coetanei e dal resto della società;
- I. considerando che, se la violenza è un'esperienza traumatica per qualsiasi uomo, donna o bambino, la violenza di genere è più frequentemente inflitta da uomini a donne e ragazze e riflette, potenziandole, le disuguaglianze tra uomini e donne, compromettendo la salute, la dignità, la sicurezza e l'autonomia delle vittime;
- J. considerando che è necessario tener conto e prendersi cura dei minori che hanno assistito alla violenza su un parente stretto, con interventi psicologici e sociali adeguati, e che i minori che hanno assistito alla violenza hanno elevate probabilità di soffrire di disturbi emotivi e di relazione;
- K. considerando che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a causa dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, in relazione a tale

violenza;

- L. considerando che le donne e i bambini che hanno subito violenza necessitano di luoghi in cui ricevere servizi adeguati di assistenza sanitaria, assistenza giuridica nonché consulenza e terapia psicologica; che i centri di accoglienza per le donne devono essere adeguatamente finanziati dagli Stati membri;
- M. considerando che la violenza degli uomini contro le donne altera la posizione delle donne nella società e la loro autodeterminazione in termini di salute, accesso alla vita professionale e all'istruzione, integrazione nelle attività socio-culturali, indipendenza economica, partecipazione alla vita pubblica e politica e al processo decisionale, relazioni con gli uomini e acquisizione della propria dignità;
- N. considerando che la violenza contro le donne può lasciare profonde ferite fisiche e psicologiche, danneggiare la salute complessiva delle donne e delle ragazze, compresa la salute riproduttiva e sessuale, e, in alcuni casi, causarne la morte (il cosiddetto "femminicidio");
- O. considerando che l'istruzione e la formazione sono necessarie fin dalla più tenera età per combattere la violenza contro le donne e la violenza di genere in generale, poiché forniscono ai giovani le capacità necessarie per trattare il loro partner con rispetto, a prescindere dal sesso, e li rendono consapevoli dei principi di parità;
- P. considerando che la violenza sulle donne assume forme sempre più inaccettabili, tra cui l'inserimento delle donne in gruppi che organizzano la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale;
- Q. considerando che, in base a studi effettuati sulla violenza contro le donne, una percentuale stimata tra il 20 e il 25% di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica almeno una volta nella vita adulta e più del 10% delle donne ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza<sup>1</sup>;
- R. considerando che, secondo la valutazione del valore aggiunto europeo, il costo annuo per l'UE della violenza di genere contro le donne è stimato a 228 miliardi di EUR nel 2011 (pari all'1,8 % del PIL dell'UE), di cui 45 miliardi di EUR all'anno in servizi pubblici e statali e 24 miliardi di EUR in perdita di produzione economica;
- S. considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha pubblicato nel marzo 2013 i risultati preliminari della sua indagine europea sulla violenza contro le donne, i quali mostrano, tra l'altro, che: quattro donne su cinque non si sono rivolte a nessun servizio (sanitario, sociale o di assistenza alle vittime) a seguito degli episodi più gravi di violenza ad opera di persone diverse dal partner; le donne che hanno chiesto aiuto si sono rivolte più spesso ai servizi medici, fattore che sottolinea la necessità di garantire che i professionisti in ambito sanitario siano in grado di affrontare le esigenze delle vittime di violenza; due donne su cinque non erano a conoscenza delle leggi o delle iniziative politiche che tutelano le donne in caso di violenza domestica e la metà ignorava

---

<sup>1</sup> "Final Activity Report" della Task Force del Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica (EG-TFV), settembre 2008.

l'esistenza di leggi o iniziative di prevenzione;

- T. considerando che, nella strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, la Commissione sottolinea che la violenza di genere è uno dei problemi fondamentali da affrontare onde conseguire un'autentica parità tra i sessi;
- U. considerando che il quadro giuridico definito dal trattato di Lisbona offre nuove possibilità per incrementare la cooperazione in materia di politica penale a livello dell'Unione, consentendo alle istituzioni e agli Stati membri di lavorare insieme su basi certe, creando una cultura giuridica comune dell'Unione in materia di lotta contro tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, che rispetti, ma non sostituisca, i sistemi e le tradizioni giuridiche nazionali;
- V. considerando che la sensibilizzazione e la mobilitazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione e i social media, sono elementi importanti di un'efficace strategia di prevenzione;
- W. considerando che nessun intervento singolo eliminerà la violenza nei confronti delle donne, ma che un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, culturali, didattiche, sociali e sanitarie, unitamente a interventi di altro genere nel settore dei servizi, possono contribuire in modo significativo a sensibilizzare la società e ridurre la violenza e le sue conseguenze;
- X. considerando che i sei obiettivi indissociabili alla base di qualsiasi misura per combattere la violenza contro le donne sono: politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato;
- Y. considerando che è importante intensificare le azioni contro l'industria che considera le ragazze e le donne oggetti sessuali;
- Z. considerando che la protezione garantita alle donne contro la violenza maschile non è omogenea nell'Unione, a causa della diversità di politiche e legislazioni nei vari Stati membri, per quanto riguarda tra l'altro la definizione dei reati e l'ambito di applicazione della legislazione, e che le donne sono pertanto vulnerabili a tale violenza;
- AA. considerando che le donne possono avere esigenze particolari ed essere più vulnerabili a discriminazioni multiple, a causa di fattori quali la razza, l'appartenenza etnica, la religione o le convinzioni personali, la salute, lo stato civile, l'alloggio, lo status di migrante, l'età, la disabilità, la classe sociale, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
- AB. considerando che in molti casi le donne non denunciano gli atti di violenza di genere subiti, e ciò per motivi diversi e complessi che includono fattori psicologici, economici, sociali e culturali, ma anche per mancanza di fiducia nella capacità della polizia, del sistema giuridico e dei servizi sociali e sanitari di aiutarle concretamente; che in alcuni casi le autorità considerano la violenza di genere un problema familiare e pertanto risolvibile in famiglia;
- AC. considerando che la politica in materia di salute riproduttiva dovrebbe essere al centro di questo dibattito;

- AD. considerando che è indispensabile raccogliere dati disaggregati, qualitativi e quantitativi comparabili, che riguardino tutti gli aspetti del problema, per comprendere la reale portata della violenza contro le donne nell'Unione e, dunque, elaborare politiche efficaci;
- AE. considerando che il rifiuto da parte del Parlamento europeo, il 12 dicembre 2012, di approvare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità<sup>1</sup> presentata dalla Commissione ribadisce la necessità di una nuova proposta di normativa dell'UE che istituisca un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza contro le donne negli Stati membri e che il Consiglio, nelle sue conclusioni del dicembre 2012, ha chiesto un miglioramento della raccolta e della divulgazione di dati comparabili, attendibili e regolarmente aggiornati riguardanti tutte le forme di violenza contro le donne, a livello sia nazionale che unionale;
- AF. considerando che la mutilazione genitale femminile è internazionalmente riconosciuta come una violazione dei diritti umani e una forma di tortura contro le ragazze e le donne e riflette disuguaglianze profondamente radicate tra i sessi; che la mutilazione genitale femminile costituisce una forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne, è quasi sempre perpetrata su minorenni e rappresenta una violazione dei diritti dei minori;
- AG. considerando che la prostituzione può essere considerata una forma di violenza contro le donne, a causa delle sue ripercussioni sulla salute fisica e mentale, in particolar modo in caso di prostituzione forzata e di tratta delle donne finalizzata alla prostituzione;
- AH. considerando che la pericolosa tendenza a compiere delitti d'onore sta aumentando all'interno dei confini dell'Unione europea e che le ragazze sono le più colpite;
- AI. considerando che l'abuso sugli anziani è riconosciuto a livello internazionale come una violazione dei diritti umani delle donne anziane e che è necessario prevenire e combattere l'abuso sugli anziani in tutti i paesi dell'UE;
- AJ. considerando che l'adozione degli orientamenti dell'UE sulla violenza contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché il capitolo specifico sulla protezione delle donne dalla violenza di genere del quadro strategico e del piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani, dimostrano la chiara volontà politica dell'UE di trattare come tema prioritario i diritti delle donne e di intraprendere azioni a lungo termine al riguardo; che la coerenza tra la dimensione interna e quella esterna delle politiche relative ai diritti umani può talvolta evidenziare una divergenza tra retorica e comportamento;
- AK. considerando che, secondo i rapporti di Amnesty International e le relazioni della Commissione, la mutilazione genitale femminile colpisce centinaia di migliaia di donne e ragazze in Europa e che ricorre spesso il riferimento a 500 000 vittime; che le divergenze tra le disposizioni giuridiche degli Stati membri stanno conducendo al fenomeno del cosiddetto "turismo della mutilazione genitale femminile" transfrontaliero nell'UE;

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P7\_TA(2012)0494.

- AL. considerando che persiste la necessità che l'Unione europea continui a lavorare con i paesi terzi per eliminare la violenta pratica della mutilazione genitale femminile; che gli Stati membri e i paesi terzi la cui legislazione nazionale criminalizza la mutilazione genitale femminile dovrebbero agire conformemente a tale legislazione;
1. chiede alla Commissione di presentare, entro la fine del 2014, sulla base dell'articolo 84 del TFUE, una proposta di atto che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, seguendo le raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato;
  2. chiede alla Commissione di presentare una proposta rivista di regolamento sulle statistiche europee relative ai reati violenti di qualsiasi tipo contro le donne che preveda anche un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza di genere negli Stati membri;
  3. chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE;
  4. invita la Commissione a promuovere le ratifiche nazionali e ad avviare la procedura per l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, una volta valutato l'impatto e il valore aggiunto che quest'ultima comporterebbe;
  5. chiede alla Commissione di presentare una strategia paneuropea e un piano d'azione per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, come previsto nel 2010 dal piano d'azione che attua il programma di Stoccolma, con il fine di una protezione concreta ed efficace dell'integrità, dell'uguaglianza (articolo 2 TUE) e del benessere (articolo 3, paragrafo 1, TUE) delle donne in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ponendo in particolare l'accento sulla prevenzione rivolta alle donne affinché esse conoscano i loro diritti, sensibilizzando anche gli uomini e i ragazzi fin dalla più giovane età in merito al rispetto dell'integrità fisica e psicologica delle donne, insistendo sulla necessità di una formazione adeguata per i servizi di polizia e di giustizia che tenga conto della specificità della violenza di genere e incoraggiando gli Stati membri a fornire assistenza alle vittime aiutandole a fare un progetto di vita e a ritrovare l'autostima per non ricadere in situazioni di vulnerabilità o di dipendenza; ritiene che detta strategia debba prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come gli anziani, i disabili, i migranti e le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) e che debba altresì prevedere misure a sostegno dei minori testimoni di atti di violenza e riconoscerli come vittime di reato;
  6. invita la Commissione a promuovere la collaborazione tra gli Stati membri da un lato e le ONG e le organizzazioni femminili dall'altro, al fine di predisporre e attuare una strategia efficace per eliminare la violenza contro le donne;
  7. esorta la Commissione a muovere i primi passi verso la creazione di un osservatorio europeo sulla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, basandosi sulle strutture istituzionali esistenti (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - EIGE), guidato da un coordinatore UE in materia;
  8. esorta la Commissione a proclamare, nei prossimi tre anni, un Anno europeo per la

cessazione della violenza contro le donne e le ragazze, con l'intento di sensibilizzare i cittadini e tutti i politici in merito a tale problema diffuso che colpisce tutti gli Stati membri, al fine di presentare un piano d'azione ben definito per porre fine alla violenza contro le donne;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire per porre fine all'impunità del femminicidio e qualsiasi forma di violenza contro le donne migliorando l'accesso alla giustizia per le vittime, mettendo fine all'impunità dei colpevoli, disaggregando la raccolta dei dati e sostenendo le capacità e l'assistenza a livello nazionale;
10. invita gli Stati membri a ratificare il più rapidamente possibile la convenzione di Istanbul, uno degli strumenti internazionali più elaborati nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
11. invita gli Stati membri a classificare giuridicamente l'assassinio delle donne connesso alla violenza di genere come femminicidio e a elaborare un quadro giuridico per porvi fine;
12. invita gli Stati membri a mettere a punto e, successivamente, a far applicare una legislazione nazionale che configuri come reato tutte le forme di violenza contro le donne;
13. invita gli Stati membri a lottare contro i delitti d'onore fornendo istruzione e accoglienza alle potenziali vittime e attivando campagne di sensibilizzazione su questa forma estrema di violazione dei diritti umani e sul numero di morti tragiche causate dai delitti d'onore;
14. esorta gli Stati membri a recepire le direttive 2012/29/UE, 2011/99/UE<sup>1</sup> e 2011/36/UE<sup>2</sup> e chiede alla Commissione di monitorare attentamente la loro applicazione;
15. invita gli Stati membri e le parti interessate, in collaborazione con la Commissione, a favorire la divulgazione di informazioni sui programmi e relativi i finanziamenti dell'UE disponibili per combattere la violenza contro le donne;
16. ricorda che la violenza contro le donne non è limitata ai confini europei; condanna fermamente il continuo ricorso alla violenza sessuale contro le donne come arma di guerra e chiede alla Commissione e agli Stati membri affrontare, nei programmi di cooperazione e sviluppo, la questione della violenza sulle donne; sottolinea che occorre fare di più per garantire il rispetto del diritto internazionale, l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e al sostegno psicologico per le donne e le ragazze vittime di abusi nei conflitti, nonché la protezione delle vittime;
17. invita il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a elaborare un piano d'azione dettagliato per porre fine a qualsiasi forma di violenza contro le donne; chiede al SEAE di cooperare con i paesi terzi per abolire l'assassinio di donne basato sul genere o femminicidio;

---

<sup>1</sup> Direttiva 2011/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).

<sup>2</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18. esorta l'UE a garantire, attraverso la condizionalità degli aiuti, che i paesi terzi proteggano le donne e le ragazze da tutte le forme di violenza; invita il Consiglio a sospendere gli aiuti ai paesi in cui è praticata la violenza contro le donne e le ragazze e a riorientare tali aiuti verso il sostegno delle vittime; esorta la Commissione ad assicurare che tutti i nuovi accordi di libero scambio conclusi con i paesi terzi prevedano obblighi rigorosi a tutela delle donne e delle ragazze;
19. invita l'Unione europea, nel quadro dei suoi dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, a promuovere la prevenzione, l'indagine e il perseguimento di tutte le violenze contro le donne, soprattutto quelle commesse contro la comunità di persone LGBT che possono essere più esposte alla violenza e alle violazioni dei diritti umani;
20. conferma che le raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
21. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte a titolo del bilancio dell'UE, sezione 3 (garantendo la totale complementarietà con la linea di bilancio esistente in relazione all'oggetto della proposta);
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'EIGE.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:  
RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA  
RICHIESTA

***Raccomandazione 1 sull'obiettivo e sull'ambito di applicazione del regolamento da adottare***

L'obiettivo del regolamento deve essere la messa a punto di misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza di genere. Deve essere considerata violenza di genere (come già indicato nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) "la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere". Questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima e può comprendere la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore".

***Raccomandazione 2 sulle misure di prevenzione e lotta***

Gli Stati membri devono sviluppare una serie di misure per prevenire e combattere la violenza di genere contro le donne e le ragazze. In particolare:

- messa a punto, attuazione e valutazione di strategie e programmi annuali esaustivi, anche nell'ambito della pubblica istruzione e della formazione degli insegnanti e dei professionisti nel settore ricreativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne e alle ragazze di godere appieno dei loro diritti e di essere libere dalla violenza e con l'obiettivo di promuovere un profondo mutamento dei comportamenti socio-culturali;
- svolgimento di ricerche pertinenti sulla violenza di genere, ivi compreso sulle cause e sulle motivazioni di tale violenza, e raccolta e analisi di dati, pur continuando a prodigarsi per standardizzare i criteri relativi alla registrazione della violenza di genere, in modo da rendere comparabili i dati raccolti;
- organizzazione della formazione per i funzionari e i professionisti che potrebbero trovarsi ad affrontare casi di violenza di genere, compreso il personale incaricato dell'applicazione della legge, dell'assistenza sociale, dell'assistenza ai minori (vittime o testimoni di violenza), della sanità e dei centri di emergenza, onde individuare, identificare e gestire adeguatamente tali casi, incentrandosi particolarmente sulle necessità e sui diritti delle vittime;
- scambio di conoscenze, esperienza, informazioni e migliori pratiche attraverso la rete europea per la prevenzione della criminalità (EUCPN);
- organizzazione di campagne di sensibilizzazione, incluse campagne specificamente destinate a uomini, se opportuno in collaborazione con le ONG, i media, e altri soggetti interessati;
- creazione, ove non già esistenti, e sostegno di linee di aiuto (help line) nazionali gratuite

con personale specializzato;

- disponibilità di centri di accoglienza specializzati, concepiti sia come servizi di prima assistenza sia come spazi sicuri e di emancipazione per le donne, dotati di infrastrutture e personale adeguatamente formato, che possano accogliere almeno una donna ogni 10 000 abitanti;
- sostegno alle ONG composte da donne e alla società civile che operano per prevenire la violenza di genere contro le donne e le ragazze;
- introduzione di meccanismi atti a facilitare l'accesso all'assistenza giuridica gratuita che permettano alle vittime di far valere i propri diritti in tutta l'Unione;
- informazione tempestiva e adeguata alle vittime sulle possibilità di protezione e assistenza e le misure giuridiche esistenti, anche per far sì che le vittime siano incitate a testimoniare;
- creazione o aumento del numero dei tribunali specificamente preposti a trattare i casi di violenza di genere; incremento delle risorse e dei contenuti nella formazione dei giudici, dei procuratori e degli avvocati in materia di violenza di genere; miglioramento delle unità specializzate all'interno degli organi preposti all'applicazione della legge, mediante l'aumento del personale e l'incremento della formazione e delle attrezzature;
- garanzia che i colpevoli siano puniti in funzione della gravità del crimine perpetrato;
- istituzione di condizioni sociali ed economiche che assicurino l'autonomia e l'indipendenza delle donne che subiscono violenza;
- fornitura di assistenza sanitaria specializzata presso strutture sanitarie pubbliche;
- adeguata attenzione in tutti i programmi, le misure e le azioni intrapresi alle caratteristiche delle vittime con esigenze particolari come i minori, le donne disabili, quelle immigrate, quelle appartenenti a minoranze, le donne anziane, quelle senza alcuna qualifica o scarsamente qualificate o le donne a rischio di esclusione sociale;
- accesso prioritario delle vittime della violenza di genere all'alloggio.

### ***Raccomandazione 3 sui relatori nazionali o meccanismi equivalenti***

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per la nomina di relatori nazionali o la creazione di meccanismi equivalenti. Le mansioni affidate a tali meccanismi dovrebbero includere lo svolgimento di valutazioni delle tendenze relative alla violenza di genere, la valutazione dei risultati delle misure adottate per combatterla a livello nazionale e locale, la raccolta di statistiche e relazioni annuali alla Commissione europea e alle commissioni competenti del Parlamento europeo.

### ***Raccomandazione 4 sul coordinamento della strategia dell'Unione per la lotta alla violenza contro le donne***

Onde contribuire a una strategia dell'Unione europea per la lotta alla violenza di genere, coordinata e consolidata, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea le informazioni di cui alla raccomandazione 3.

### ***Raccomandazione 5 sulla comunicazione***

Entro il 31 dicembre di ogni anno e con decorrenza dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei passi compiuti dagli Stati membri per l'adozione delle misure a norma del presente regolamento.

La relazione elenca le misure adottate ed evidenzia le buone prassi.

### ***Raccomandazione 6 sulla creazione di un forum della società civile***

La Commissione europea mantiene uno stretto dialogo con le pertinenti organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti che operano nel settore della lotta alla violenza di genere a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum della società civile.

Il forum costituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze e assicura uno stretto dialogo tra le istituzioni dell'Unione e i soggetti interessati.

Il forum è aperto ai soggetti interessati ai sensi del primo comma e si riunisce almeno una volta all'anno.

### ***Raccomandazione 7 sul sostegno finanziario***

Il regolamento deve indicare la fonte del sostegno finanziario nel quadro del bilancio dell'Unione (sezione III) per le azioni di cui alla raccomandazione 3.

## MOTIVAZIONE

La violenza nei confronti delle donne costituisce una violazione flagrante dei diritti umani e una forma di discriminazione basata sul genere. Essa è la causa principale della disuguaglianza di genere, dal momento che rappresenta un ostacolo alla piena partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, politica e culturale. Le donne vittime di violenza subiscono traumi psicologici e fisici gravi e duraturi. Non bisogna inoltre trascurare il notevole fardello economico che ne deriva, sotto forma di costi sanitari, attività di polizia e costi legali, perdita di produttività e stipendi.

Circa il 20-25% delle donne in Europa ha subito atti di violenza fisica almeno una volta nel corso della propria vita adulta e oltre il 10% ha subito violenza sessuale con uso della forza. Il 45% delle donne ha subito una qualche forma di violenza; il 12-15% delle donne in Europa è vittima della violenza domestica che, nell'Unione europea, causa ogni giorno la morte di sette donne (PE 504.467).

In ragione dei tagli al bilancio imposti dalla crisi economica, l'argomentazione più frequente è quella secondo la quale i paesi non sono in grado di stanziare maggiori risorse alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di genere. Secondo gli studi, il costo economico stimato della violenza nei confronti delle donne nell'UE nel 2011 è stato pari a 228 miliardi di euro annui, compresi 45 miliardi di euro per i servizi, 24 miliardi di euro di perdita della produzione economica e 159 miliardi di euro per il dolore e la sofferenza. I costi delle misure preventive sono sostanzialmente inferiori rispetto al costo della violenza (PE 504.467).

### **È necessario un atto legislativo dell'UE per promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne**

Nell'UE non esiste attualmente né un atto legislativo che fissi misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne, né una strategia globale per la lotta a questo tipo di violenza.

A dire il vero, il Parlamento europeo insiste da anni per una proposta di direttiva relativa alla lotta alla violenza nei confronti delle donne. Nel 2010, la celebrazione della giornata internazionale della donna al Parlamento europeo è stata dedicata alla violenza contro le donne. La relazione dell'on. Eva-Britt Svensson "sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne" (2010/2209(INI)) adottata il 5 aprile 2011 chiedeva "un nuovo approccio politico globale contro la violenza di genere che comprenda: uno strumento di diritto penale sotto forma di una direttiva contro la violenza di genere". Anche nel 2012, il Parlamento europeo ha ribadito la sua richiesta di intervento nella relazione dell'on. Sophie In't Veld "sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011" (2011/2244(INI)). Nella relazione adottata il 13 marzo 2012, il Parlamento europeo ribadiva "la necessità che la Commissione presenti una strategia a livello UE per porre fine alla violenza contro le donne tra cui uno strumento legislativo penale per combattere la violenza di genere come sollecitato dal Parlamento in varie risoluzioni".

Nella legislazione nazionale manca, effettivamente, un'interpretazione, una definizione e un regime comune sulla questione della violenza nei confronti delle donne.

Pertanto, nei 28 Stati membri dell'UE, i risultati e i livelli di protezione delle donne e delle ragazze da tutte le forme di violenza sono profondamente divergenti. Per prevenire la violenza e proteggere le vittime, prima o poi occorrerà assicurare un livello minimo di armonizzazione a livello dell'UE, almeno per quel che concerne una visione comune e onnicomprensiva del fenomeno.

La violenza contro le donne presenta una dimensione transfrontaliera e deve essere affrontata a livello dell'UE. In considerazione della mobilità delle persone in Europa, le potenziali vittime devono essere protette a prescindere dal luogo in cui si trovino nell'UE, ad esempio le donne di uno Stato membro che vivono in un secondo Stato membro e lavorano in un terzo paese dell'UE. Sono necessarie norme minime e definizioni comuni, azioni comuni per combattere la violenza contro le donne e assicurare che oltre metà della popolazione dell'UE goda pienamente del diritto alla libera circolazione.

L'atto legislativo deve promuovere e appoggiare le azioni condotte dagli Stati membri per prevenire la violenza (in particolare raccogliendo e scambiando informazioni, formando i funzionari coinvolti, scambiando le esperienze e le buone prassi, sensibilizzando, concedendo finanziamenti).

L'UE deve pertanto diventare il principale promotore a livello internazionale della prevenzione della violenza di genere e fungere da esempio positivo per quanti a livello mondiale lottano (dal punto di vista legislativo, culturale e politico) per lo sradicamento della violenza nei confronti delle donne e si battono contro la discriminazione di genere.

Il relatore ritiene che il regolamento rappresenti lo strumento migliore per raggiungere tale obiettivo, dal momento che si tratta di uno strumento a carattere "auto esecutivo", che non richiede misure di esecuzione e diventa immediatamente applicabile in quanto norma sostanziale in tutti gli Stati membri.

### **Problemi connessi con la raccolta di dati sulla violenza nei confronti delle donne**

A livello dell'Unione, è attualmente evidente la mancanza di dati fruibili e sistematicamente raccolti sulla violenza nei confronti delle donne. Innanzitutto, è molto difficile valutare la reale portata della violenza contro le donne, dal momento che la maggior parte dei casi di violenza domestica e aggressione sessuale non sono denunciati. In secondo luogo, è difficile fornire analisi raffrontabili dal momento che non esiste una metodologia comune per ottenere dati amministrativi.

In diverse risoluzioni, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a fornire dati sulla violenza nei confronti delle donne e, nel novembre 2011, ha chiesto all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali di raccogliere dati comparabili su questo tipo di violenza<sup>1</sup>. Nelle sue conclusioni del dicembre 2012, inoltre, il Consiglio ha invitato a migliorare la raccolta e la diffusione di dati comparabili, affidabili e regolarmente aggiornati su tutte le forme di violenza sulle donne, a livello sia nazionale sia dell'UE.

---

<sup>1</sup> L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha condotto in 20 Stati membri un'indagine sulla violenza di genere i cui risultati saranno pubblicati nel 2014.

Al momento non è ancora stata presentata una nuova proposta per una normativa unionale che definisca un sistema coerente per la raccolta di dati statistici sulla violenza contro le donne negli Stati membri. Inoltre, la complessità dei sistemi governativi in alcuni Stati membri dell'UE può avere un impatto sulle modalità in cui gli illeciti sono definiti nelle normative, sull'organizzazione della raccolta dei dati o sulla tipologia delle misure disponibili per la tutela e la prevenzione. La relattrice insiste sulla necessità di una metodologia comune per la raccolta dei dati sulla violenza contro le donne ed invita la Commissione a presentare una proposta rivista relativa ad un regolamento sulle statistiche europee, che includa anche un sistema coerente per la compilazione di statistiche su questo tipo di violenza negli Stati membri, tenendo conto del lavoro dell'Agenzia per i diritti fondamentali nell'ambito della raccolta di dati comparabili nell'indagine condotta a livello dell'UE.

### **Clausola passerella**

La relattrice propone di attivare la clausola passerella, quindi di adottare all'unanimità una decisione che identifichi la violenza di genere (ivi compresa la mutilazione genitale femminile) come uno dei settori di reato da elencarsi all'articolo 83, paragrafo 1.

Il trattato di Lisbona consente all'UE di introdurre disposizioni comuni nel settore del diritto penale, al fine dell'armonizzazione. L'UE può inoltre stabilire norme minime, relative ad esempio alla definizione dei reati e delle sanzioni, in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati. Tale competenza si applica anche ai casi in cui vi sia un'esigenza specifica di raggiungere un consenso su come lottare contro un reato. Nel testo del trattato sono menzionati in particolare la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori. Nell'ambito della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime comuni.

### **Mutilazioni genitali femminili**

La mutilazione genitale femminile è riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei diritti umani delle bambine e delle donne. Questa pratica riflette una disparità tra i sessi profondamente radicata e rappresenta una forma estrema di discriminazione contro le donne. Quasi sempre la mutilazione genitale femminile è praticata su minori e rappresenta, quindi, una violazione dei diritti di questi ultimi. Indubbiamente si tratta di una delle forme più crudeli di violenza nei confronti delle donne. Questa pratica ha gravi conseguenze fisiche e psicologiche sulle vittime, a breve e a lungo termine.

Quest'anno la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla mutilazione genitale femminile, di cui sta al momento studiando le 68 risposte pervenute. L'esito della consultazione, così come la relazione su tale tema a opera dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, andrà ad alimentare altre iniziative politiche su questioni sia interne sia esterne. Le iniziative potrebbero essere lanciate a ridosso della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (il 25 novembre), ma la forma esatta e il contenuto sono ancora da definirsi.

La relatrice invita la Commissione europea a proporre un piano d'azione dell'UE sulla mutilazione genitale femminile che affronti varie questioni, come la prevenzione e la protezione.

Occorre, inoltre, elaborare una politica comune dell'UE per quelle donne e quelle bambine che chiedono asilo sulla base della mutilazione genitale femminile, tenendo conto delle norme adottate a livello internazionale. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, poi, potrebbe integrare la dimensione delle mutilazioni genitali femminili nelle attività di formazione e di informazione. L'UE, infine, deve affrontare attivamente la questione della mutilazione genitale femminile nel suo dialogo politico con i paesi terzi.

### **Convenzione di Istanbul**

La relatrice esorta gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare la convenzione di Istanbul sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne ed invita la Commissione ad avviare la procedura di adesione dell'UE alla suddetta Convenzione, una volta valutato l'impatto che avrebbe.

La convenzione di Istanbul rappresenta attualmente lo strumento giuridico più completo in materia di violenza contro le donne e può permettere di prevenire e combattere in modo efficace la violenza contro le donne in Europa e altrove. Sono necessarie azioni decisive in termini di sottoscrizione e ratifica e, soprattutto, applicazione da parte dei singoli paesi e dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La convenzione richiede le sei P (politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato) chieste più volte anche dal Parlamento europeo ed il coinvolgimento di tutte le agenzie e di tutti i servizi statali competenti, in modo da affrontare la violenza in maniera coordinata.

Oltre alle conseguenze giuridiche, l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul costituirebbe un messaggio politico estremamente rilevante.

### **Un osservatorio europeo sulla violenza**

La relatrice propone di ampliare le competenze dell'EIGE, affinché si trasformi progressivamente in un osservatorio europeo sulla violenza. La relatrice ritiene che sarebbe più appropriato inserire un simile osservatorio nell'ambito delle competenze dell'EIGE. La relatrice ha deciso di non inserire questa tematica nel mandato del coordinatore anti-tratta dell'UE, dal momento che sarebbe interpretata soltanto come una questione riguardante gli affari interni e le questioni transfrontaliere e non come una problematica attinente al settore dell'uguaglianza di genere e dei diritti umani. È importante che il mandato sia inserito nel contesto dell'uguaglianza di genere e dei diritti fondamentali.

### **Anno europeo per la cessazione della violenza contro le donne**

Il relatore invita la Commissione a proclamare nei prossimi tre anni un Anno europeo per la cessazione della violenza contro le donne, al fine di sensibilizzare i cittadini.

14.1.2014

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL))

Relatore per parere: Roberta Angelilli

(Iniziativa – articolo 42 del regolamento)

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni:

1. sottolinea che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del TUE, l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate relative, tra l'altro, alla prevenzione della criminalità e alla lotta contro quest'ultima;
2. sottolinea che, conformemente all'articolo 2 del TUE, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in una società caratterizzata, tra l'altro, dalla parità tra uomini e donne, nonché del benessere dei popoli (articolo 3, paragrafo 1, del TUE);
3. osserva che "violenza contro le donne" è un termine utilizzato per descrivere atti violenti in cui il tipo di violenza è diretto contro le donne e il cui movente principale è il genere della vittima. Gli atti di violenza contro le donne assumono numerose forme e possono includere, senza limitarsi, la violenza nelle relazioni strette, lo stupro, compreso lo stupro coniugale, la violenza legata alla dote, la mutilazione genitale femminile, gli attacchi con l'acido, il matrimonio coatto, l'abuso sessuale, la prostituzione forzata e la pornografia, la tratta di donne e il suicidio forzato; ritiene che la violenza contro le donne costituisca una grave violazione dei diritti umani e che non dovrebbe mai essere giustificata dalla religione, dalla cultura o dalla tradizione;

4. ricorda che il quadro giuridico definito dal Trattato di Lisbona offre nuove possibilità per incrementare la cooperazione in materia penale a livello dell'Unione, consentendo alle istituzioni e agli Stati membri di lavorare insieme su basi solide, creando una cultura giuridica comune dell'Unione in materia di lotta contro tutti i tipi di violenza e discriminazione contro le donne, nel rispetto dei sistemi e delle tradizioni giuridiche nazionali, senza sostituirli;
5. deplora che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) sia stata ratificata solo da tre Stati membri dell'Unione europea; invita gli Stati membri a ratificare rapidamente la Convenzione e la Commissione ad avviare la procedura di adesione dell'UE a tale strumento;
6. ricorda che i tre obiettivi indissociabili in materia di lotta contro la violenza perpetrata nei confronti delle donne sono la prevenzione, la protezione e assistenza alle vittime e l'azione penale contro gli autori dei reati;
7. esorta gli Stati membri a mettere in atto e poi a far applicare una legislazione nazionale che configuri come reato tutte le forme di violenza contro le donne e chiede alla Commissione di adottare un atto legislativo basato sull'articolo 84 del TFUE per sostenere l'azione degli Stati membri nell'ambito della prevenzione della criminalità; sottolinea che per combattere ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne, è necessaria una strategia europea globale e pluridisciplinare (che includa misure di natura sociale, politica e giuridica), come previsto nel Piano di azione del 2010 che attua il programma di Stoccolma, con il fine di una protezione concreta ed efficace dell'integrità, dell'uguaglianza (articolo 2 del TUE) e del benessere (articolo 3, paragrafo 1, del TUE) delle donne in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; ritiene che detta strategia debba prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come gli anziani, i disabili, i migranti e le persone LGBT e che debba altresì prevedere misure a sostegno dei minori testimoni di atti di violenza e riconoscerli come vittime di reato;
8. rammenta che la natura multiculturale dell'Europa è fonte di arricchimento e che l'appartenenza culturale non può in nessun caso giustificare la violenza; esprime particolare preoccupazione per la discriminazione e la violenza contro le donne a causa della loro appartenenza a una minoranza, in particolare minoranze etniche, donne disabili, donne lesbiche, bisessuali, transgender o intersessuali, donne appartenenti a una minoranza religiosa e donne vulnerabili in ragione della loro età (giovane o avanzata); chiede alla Commissione, al SEAE e agli Stati membri di tenere conto della discriminazione multipla nelle loro azioni in questo campo;
9. ricorda che la violenza contro le donne non si limita alle frontiere dell'Europa; condanna con forza il ricorso continuo alla violenza sessuale contro le donne come arma di guerra e invita la Commissione e gli Stati membri a trattare, nei programmi di cooperazione e di sviluppo, la questione della violenza contro le donne; sottolinea che occorre fare di più per garantire il rispetto del diritto internazionale, l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e al sostegno psicologico per le donne e le ragazze vittime di abusi nei conflitti, nonché la protezione delle vittime;

10. ritiene che la politica in materia di salute riproduttiva debba essere al centro di questo dibattito;
11. chiede al Consiglio di garantire che la violenza contro le donne sia individuata quale ulteriore sfera di criminalità particolarmente grave, di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, in ragione della particolare necessità di combattere tale reato su basi comuni, con l'obiettivo di adottare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, fermo restando che le proposte concernenti disposizioni di diritto penale sostanziale dell'Unione devono rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità; esorta gli Stati membri a perseguire i responsabili di atti di violenza contro le donne;
12. incoraggia gli Stati membri a mettere a punto misure proprie per assistere i minori che siano stati esposti alla violenza di genere, tenendo conto del fatto che gli effetti comportamentali, emotivi e fisici che questa forma di violenza può avere sui minori che vi assistono contro la propria volontà, se non affrontati, possono essere significativi e duraturi;
13. sottolinea la necessità di affrontare la discriminazione di genere nel contesto della discriminazione multipla, di assicurare indagini sui discorsi che incitano all'odio e sui reati dettati dall'odio perpetrati nei confronti delle donne, di riconoscere come femminicidio gli omicidi di donne a causa del genere, di adottare norme penali che vietino l'istigazione all'odio per qualsiasi ragione, ivi compreso il sesso e il genere, e di garantire i diritti delle vittime di reati dettati dall'odio nei confronti delle donne;
14. invita gli Stati membri a garantire che sia concesso un permesso di soggiorno autonomo alle vittime, il cui status di residente dipenda da quello del coniuge o del partner conformemente al diritto nazionale;
15. esorta gli Stati membri a recepire le direttive 2012/29/UE, 2011/99/UE, 2011/92/UE e 2011/36/UE e chiede alla Commissione di monitorare attentamente la loro applicazione;
16. invita gli Stati membri a fornire alle vittime informazioni rapide e adeguate in materia di protezione, assistenza e misure giuridiche esistenti, tra cui le disposizioni e gli orientamenti esistenti relativi alla protezione dei minori in modo da permettere alle donne di rompere il silenzio, la solitudine e il circolo vizioso della colpa e della paura; ritiene che, per incoraggiare le donne a denunciare la violenza e a testimoniare contro la stessa, sia importante una maggiore cooperazione tra le forze di polizia, il sistema giudiziario e altre autorità pubbliche e organismi della società civile attivi nel campo della violenza di genere;
17. sottolinea che, per combattere in modo efficace la violenza contro le donne, occorre cambiare l'atteggiamento nei confronti di donne e ragazze nella società, laddove troppo spesso le donne sono rappresentate in ruoli subordinati e la violenza nei loro confronti è troppo spesso tollerata o sottovalutata; sottolinea, in tal senso, che il sistema educativo può avere un ruolo primario nel promuovere cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, tradizioni,

costumi e qualsiasi altra pratica basata sulla discriminazione o su modelli stereotipati del ruolo di donne e uomini;

18. invita gli Stati membri ad attuare azioni pubbliche di informazione e sensibilizzazione, sottolineando la responsabilità e il ruolo cruciale degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne; in tal senso ritiene fondamentale promuovere e sostenere politiche e campagne di sensibilizzazione, specificamente destinate a uomini e ragazzi;
19. invita gli Stati membri, con il supporto della Commissione, allo scambio di migliori pratiche in termini di strategie nazionali, risorse assegnate per la loro attuazione, partenariati, progetti specifici, campagne di informazione rivolte alle vittime e al personale specializzato, risultati ottenuti;
20. sottolinea che è indispensabile la raccolta di dati disaggregati, qualitativi e quantitativi comparabili e regolarmente aggiornati, per comprendere la reale portata della violenza contro le donne, le sue conseguenze e, dunque, per l'elaborazione di politiche, strategie e azioni efficaci;
21. accoglie con favore il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, che prevede tra i suoi obiettivi la promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne e la lotta a tutte le forme di violenza contro bambini, donne e altri gruppi a rischio, nonché la protezione delle vittime di tale violenza.

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	9.1.2014
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :            47 - :            2 0 :            0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Alvaro, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Joanna Senyszyn, Marie-Christine Vergiat
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Leonardo Domenici, Christian Engström, Enrique Guerrero Salom, Nadja Hirsch, Olle Ludvigsson

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	23.1.2014
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 18 -: 1 0: 7
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Angelika Werthmann
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Elisabetta Gardini, Anna Hedh